COMUNE DI CEVIO

Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia

Questo documento contiene: pagina

A) Indice degli articoli del Regolamento **I**

B) Regolamento 1 – 8

INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA E IL RISPARMIO ENERGETICO E A FAVORE DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI NELL'EDILIZIA

CAPITOLO **I**	**Disposizioni generali**
Art. 1	Scopo, obiettivi
Art. 2	Base legale
Art. 3	Consulenza
Art. 4	Campo d'applicazione
Art. 5	Disponibilità di credito
Art. 6	Beneficiari
Art. 7	Richieste incentivi
Art. 8	Decisioni
Art. 9	Modalità di versamento
CAPITOLO **II**	**Incentivi**
Art. 10	Risanamento edifici – PECo. scheda C.6
Art. 10 bis	Nuovi edifici ad elevato standard energetico (Minergie-P o Minergie-A) – PECo scheda C.5
Art. 10 ter	Realizzazione impianti fotovoltaici
Art. 10 quater	Analisi CECE plus
Art. 10 quinquies	Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici
Art. 11	Conversione generatori di calore negli edifici PECo. scheda C.8
Art. 12	Risanamento impianti a legna – PECo. scheda C.12
Art. 13	Acquisto elettrodomestici – PECo. scheda C.14
Art. 14	Acquisto benzina alchilata – PECo. scheda C.15
Art. 15	Acquisto veicoli elettrici – PECo. scheda D.3
Art. 15 bis	Installazioni per ricarica di auto elettriche o ibride
Art. 16	Acquisto bici elettriche – PECo. scheda D.7
Art. 17	Abbonamenti trasporto pubblico
CAPITOLO **III**	**Disposizioni finali**
Art. 18	Contestazioni
Art. 19	Diritto suppletorio
Art. 20	Entrata in vigore

Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia

(del 19 dicembre 2016)

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Scopo, obiettivi

Art. 1 Con il presente Regolamento si vuole promuovere, in ambito comunale e per il tramite di incentivi finanziari alla cittadinanza, delle misure di efficienza e risparmio energetico, come pure a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera, anche grazie alla collaborazione di Cantoni e Comuni, si prefigge di ottenere.

Base legale

Art. 2 Il presente Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:

- Legge organica comunale del 10.03.1987, articoli 186 e seguenti;
- Legge cantonale sull'energia del 08.02.1994 (Len);
- Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22.06.1979 (LPT);
- Legge edilizia del 13.03.1991 e relativo Regolamento d'applicazione;
- Legge federale sull'energia del 30.09.2016 (Lene) e relativa Ordinanza del 01.11.2017 (OEn);
- Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO_2 del 23.12.2011;
- Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008;
- Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014;
- Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 07.07.2021.

È inoltre richiamato ed applicato il PECo. (Piano energetico comunale) del Comune di Cevio del 25.03.2016.

Consulenza

Art. 3 Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale. La consulenza, della durata massima di un'ora, è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Cevio.

Campo d'applicazione

Art. 4 [1] Nel limite della disponibilità del credito annuo attribuito specificatamente a questo scopo in sede d'approvazione del preventivo comunale, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta, nell'ambito della propria economia domestica o nelle costruzioni di sua proprietà, misure di efficienza e risparmio energetico.

[2] Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.

Disponibilità di credito

Art. 5 [1] La disponibilità di credito per gli incentivi, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Cevio per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili), il quale viene tutto o in parte destinato al finanziamento di questi incentivi.

[2] Una volta utilizzato il credito a disposizione, di principio le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.

Beneficiari

Art. 6 [1] I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nel presente Regolamento, senza limitazione di reddito.

[2] I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Cevio, possono beneficiare esclusivamente della consulenza gratuita di cui all'art. 3.

[3] I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

Richieste incentivi

Art. 7 [1] Le richieste degli incentivi vanno presentate secondo le modalità stabilite dall'Ufficio tecnico comunale, riservate le disposizioni indicate dal Municipio mediante ordinanza municipale.

[2] Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.

Decisioni

Art. 8 Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo e, mediante ordinanza municipale, ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'Amministrazione comunale, limitatamente ad incentivi che non superano i CHF 500.00.

Modalità di versamento

Art. 9 Le modalità di versamento degli incentivi, se riconosciuti, sono fissate dal Municipio mediante ordinanza municipale.

CAPITOLO **II**
Incentivi

Risanamento edifici PECo. scheda C.6

Art. 10 [1] In applicazione della scheda C.6 del PECo e del Decreto cantonale vigente in materia, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:

Fuori dai nuclei
Raggiungimento standard CECE C (o superiore),
+25% dei sussidi accordati secondo il Programma Risanamento base degli edifici, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

Nei nuclei (zona NV di PR)
+25% dei sussidi accordati secondo il Programma risanamento base degli edifici, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

[2] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Nuovi edifici a elevato standard energetico (Minergie-P o Minergie-A) PECo. scheda C.5

Art. 10 bis [1] In applicazione della scheda C.5 del PECo sono concessi incentivi per la costruzione di nuovi edifici ad elevato standard energetico.

[2] Fanno stato le condizioni e i criteri definiti dal vigente decreto cantonale in materia.

[3] L'importo concesso ammonta al 25% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.00.

[4] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Realizzazione impianti fotovoltaici

Art. 10 ter [1] Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Si richiama l'art. 6.

[2] L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 fino a 30 kWp e concepiti per garantire la possibilità di autoconsumo. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 20 e 25 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014. Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 del RFER.

[3] Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dall'ente cantonale competente.

[4] L'importo concesso ammonta al 50% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di CHF 3'000.00.

[5] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Analisi CECE plus

Art. 10 quater [1] Possono beneficiare dell'incentivo coloro che fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 (fa stato la data della licenza edilizia) localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

[2] Il contributo per singolo immobile e quindi rapporto di consulenza CECE Plus è di CHF 200.00.

[3] Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto di consulenza, corredate della fattura e prova di pagamento della consulenza ricevuta.

Batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici [1)]

Art. 10 quinquies [1] Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinate a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete su edifici residenziali nuovi ed esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

[2] La batteria è utilizzata a scopo di accumulo e installata in concomitanza all'impianto fotovoltaico. L'incentivo viene erogato anche per l'installazione di batterie abbinate ad impianti fotovoltaici preesistenti.

[3] La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.

[4] La potenza dell'impianto fotovoltaico al quale sono abbinate le batterie dev'essere compresa tra i 2 kWp ed i 30 kWp.

[5] Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori; fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSI) e del collaudo antincendio.

[6] L'importo concesso ammonta a CHF 500.00 + CHF 125/kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000.00 per impianto.

[7] L'incentivo può essere cumulato con quello disposto dall'art. 10 bis del presente Regolamento.

[8] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Conversione generatori di calore negli edifici PECo. scheda C.8

Art. 11 **1** In applicazione della scheda C.8 del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore esistenti a olio, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore esistenti a gas.

2 Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico di almeno due elementi tra tetto / pareti esterne / serramenti / pavimenti successivamente al 2008, da documentare mediante la consegna della relativa licenza edilizia corredata da un incarto energia che abbia attestato il rispetto dei limiti sulla protezione termica invernale previsti dal RUEn. edizione 2008 o successive.

3 Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e, al massimo, di CHF 3'500.00 solo nel caso di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente.

4 Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Risanamento impianti a legna PECo. scheda C.12

Art. 12 **1** In applicazione della scheda C.12 del PECo, sono concessi incentivi per il risanamento di impianti a legna con impianti a legna centralizzati muniti di carica automatica (cippato di legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario dell'abitazione e che l'edificio non si trovi in località servite da reti di teleriscaldamento o in zone potenzialmente allacciabili a reti di teleriscaldamento.

2 In applicazione della scheda C.12 del PECo, sono inoltre concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario. Devono essere caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati) ed equipaggiati con un filtro antiparticolato (abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).

3 L'entità dell'incentivo è pari a CHF 1'000.00 per impianto.

[4] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Acquisto elettrodomestici PECo. scheda C.14

Art. 13 [1] In applicazione della scheda C.14 del PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. In merito, è applicata un'apposita tabella disponibile presso l'Ufficio tecnico comunale, la quale viene regolarmente aggiornata.

[2] L'entità dell'incentivo è pari al 50% del costo d'acquisto (fa stato la fattura o lo scontrino d'acquisto), fino ad un massimo di CHF 500.00 per apparecchio.

[3] L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera.

[4] Per ogni singola unità abitativa (abitazione primaria) è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico, una volta nell'arco di 10 anni.

[5] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Acquisto benzina alchilata PECo. scheda C.15

Art. 14 [1] In applicazione della scheda C.15 del PECo, sono concessi incentivi per l'utilizzo di benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

[2] L'entità dell'incentivo è pari a CHF 2.50 al litro, fino ad un massimo di 30 litri all'anno per economia domestica.

[3] L'incentivo è concesso solo per benzina acquistata in Svizzera.

[4] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Acquisto veicoli elettrici PECo. scheda D.3

Art. 15 [1] In applicazione della scheda D.3 del PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti.

[2] L'entità dell'incentivo, per veicolo, è pari a CHF 500.00 all'anno per i primi 4 anni, quindi un incentivo totale di CHF 2'000.00. La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 4 anni comporta la rinuncia all'incentivo restante.

[3] L'incentivo è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.

[4] Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un veicolo elettrico una volta nell'arco di 4 anni.

[5] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Installazioni per ricarica di auto elettriche o ibride

Art. 15 bis [1] Sono concessi incentivi per l'acquisto di stazioni di ricarica private o di cavi con trasformatore (Booster) per auto elettriche o ibride.

[2] L'entità dell'incentivo è pari al 25% del prezzo di acquisto netto per un importo massimo di CHF 200.00 ad installazione.

[3] L'incentivo è concesso una sola volta per ogni unità immobiliare.

Acquisto bici elettriche PECo. scheda D.7

Art. 16 [1] In applicazione della scheda D.7 del PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione, riducendo il consumo di carburanti.

[2] L'entità dell'incentivo è pari al 10% del costo d'acquisto (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto), ritenuto un massimo di CHF 300.00.

[3] L'incentivo è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera.

[4] Per ogni beneficiario è concesso questo incentivo una volta nell'arco di 5 anni.

[5] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

Abbonamenti trasporto pubblico

Art. 17 [1] Con riferimento agli obiettivi generali del PECo, sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale, sia allo scopo di favorire il trasporto pubblico a tutela dell'ambiente, per il contenimento del traffico privato e la riduzione del consumo di carburanti.
[2] Possono beneficiare in particolare di questo incentivo i giovani in formazione, gli studenti fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni e le persone anziane in età AVS. Ma tutti i domiciliati che acquistano un abbonamento per il trasporto pubblico hanno diritto ad un incentivo.

[3] L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.

[4] Per i giovani in formazione e gli studenti l'incentivo è pari al 50% del costo dell'abbonamento e per gli anziani è pari al 35% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un incentivo massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente. I domiciliati che non rientrano in queste categorie d'età possono beneficiare di un incentivo del 20% sul costo di ogni abbonamento, ritenuto un massimo di CHF 500.00 all'anno per persona.

[5] Le disposizioni di dettaglio per beneficiare di questo incentivo sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza municipale.

CAPITOLO III
Disposizioni finali

Contestazioni

Art. 18 Le contestazioni inerenti all'applicazione del presente Regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Diritto suppletorio

Art. 19 Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà di caso in caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti e applicabili nella fattispecie.

Entrata in vigore

Art. 20 Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 19 dicembre 2016.

Pubblicato dal 22 dicembre 2016 al 15 febbraio 2017.

Approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 14 marzo 2017.

Emendamenti adottati dal Consiglio comunale con risoluzione del 27 febbraio 2023.

Pubblicati dal 28 marzo 2023 per 60 giorni.

Approvati dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 27 giugno 2023.

1) *Nuovo art. 10 quinquies adottato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 giugno 2026.*

 Pubblicato agli albi comunali dal 18 giugno 2026 per 60 giorni.

 Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 14 settembre 2026.